



Consiglio regionale

## **Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica**

### Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico negli edifici residenziali che ne sono sprovvisti al fine di:
  - a) limitare il disagio della popolazione derivante dalla carenza idrica;
  - b) promuovere l'adeguamento e l'innovazione tecnologica del patrimonio edilizio residenziale realizzato in epoca antecedente al 1990, garantendo l'approvvigionamento idrico e un'adeguata pressione di distribuzione idrica nel corso delle interruzioni sulla rete causate dalla crisi idrica ormai generalizzata e ripetuta nel tempo;
  - c) rafforzare la prevenzione igienico-sanitaria, garantendo un sicuro afflusso idrico alle abitazioni soprattutto nel periodo estivo con le alte temperature.

### Art. 2 (Contributi regionali e soggetti beneficiari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga contributi a fondo perduto destinati all'acquisto ed all'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico a servizio di edifici destinati a civile abitazione ubicati nel territorio regionale e costituiti da più piani oltre al primo.
2. Per "impianto autoclave" si intende il dispositivo per il sollevamento dell'acqua con la funzione di fornire la giusta pressione necessaria al sollevamento dell'acqua finalizzato a consentire la normale erogazione nelle unità immobiliari di proprietà; l'impianto complesso si compone dei seguenti elementi:
  - a) serbatoio di accumulo;
  - b) pompa elettrica;
  - c) contenitore a pressione;
  - d) interruttore-pessostato.
3. Il contributo a fondo perduto è destinato, attraverso l'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI):
  - a) alle persone fisiche proprietarie di abitazioni singole ricomprese in edifici non condominiali, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa;
  - b) ai condomini;
  - c) ai Comuni ed alle ATER per gli interventi sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di rispettiva proprietà.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, il contributo può essere richiesto e concesso per una sola abitazione singola.

## Art. 3

(Entità del contributo e criteri di assegnazione)

1. Il contributo è erogato dalla Regione Abruzzo attraverso l'ERSI che provvede a rendicontare alla Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente DPC 024 Servizio gestione e qualità delle acque (di seguito Dipartimento competente) le spese sostenute per le finalità di cui alla presente legge secondo le regole e le modalità del programma di finanziamento di cui all'articolo 6.
2. L'entità del contributo a fondo perduto che ERSI riconosce ai singoli beneficiari non può essere inferiore a euro 250,00 e superiore ad euro 1.500,00 per ciascun edificio, ed è stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio a servizio delle quali è posto l'impianto;
  - b) complessità dell'impianto.
3. Il contributo è erogato nelle seguenti modalità:
  - a) un acconto pari al 50 per cento a seguito della presentazione e dell'accoglimento della richiesta all'ERSI, corredata della documentazione di cui all'articolo 4;
  - b) il restante saldo del 50 per cento a seguito della presentazione all'ERSI della documentazione comprovante la corretta installazione e conformità funzionale dell'impianto.
4. I contributi sono concessi ed erogati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6 a decorrere dall'annualità 2022, a seguito di avviso pubblico adottato dall'ERSI; a tal fine le risorse stanziare sono così ripartite:
  - a) il 20 per cento per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), seguendo l'ordine di presentazione delle domande;
  - b) il 60 per cento per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), seguendo l'ordine di presentazione delle domande;
  - c) il 20 per cento alle persone fisiche proprietarie di abitazioni singole di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), sulla base del criterio del reddito più basso definito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2.

## Art. 4

(Modalità di presentazione della richiesta)

1. La richiesta di accesso al contributo è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) autocertificazione resa a norma di legge attestante la titolarità dell'immobile e completa dei dati di individuazione catastale e della categoria catastale assegnata (A2-A3-A4-A5);
  - b) preventivo dei lavori relativi all'impianto da installare, formulato da ditta incaricata abilitata, in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - c) nel caso di richiesta da parte di un condominio, deliberazione dell'Assemblea avente per oggetto l'approvazione degli interventi di cui alla presente legge;
  - d) nel caso di richiesta dell'ATER o del Comune per gli interventi sugli immobili di rispettiva proprietà, atto di approvazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. Al termine dei lavori, al fine di conseguire il saldo del contributo, il richiedente trasmette all'ERSI competente la seguente documentazione:
  - a) attestazione comprovante la corretta installazione e conformità funzionale dell'impianto da parte della ditta incaricata;

b) fattura a saldo dei lavori eseguiti.

Art. 5  
(Attività istruttoria)

1. Le domande di concessione dei contributi sono istruite ed esaminate a cura di ERSI.
2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 6  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, quantificati in euro 859.540,00 per l'anno 2022, si provvede, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche, attraverso la riprogrammazione delle risorse a valere sulla Sezione Speciale 2 del PSC Abruzzo FSC 2000-2020 di cui alla delibera di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 349.
2. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 1 per dare attuazione alla presente legge.
3. L'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge per le finalità ivi indicate è subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione.
4. L'autorizzazione delle relative spese è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/10 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE